



ISTITUTO COMPRESIVO "LUIGI EINAUDI" - DOGLIANI

Via Ghigliano, 38 - 12063 DOGLIANI (CN)

tel. 0173 70253 fax 0173 70212

e-mail cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.edu.it

C.F. 93034210042 - C.U. UFRWEN

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI/TUTOR INTERNI ED ESTERNI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO Il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 (di seguito D.I. n. 129/2018) "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO l'art. 43 comma 3 del D.I. n. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO in particolare l'art. 44 comma 4 del D.I. n. 129/2018, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto;

VISTO l'art. 45 comma 2 lettera h) del D.I. n. 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTO l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

VISTO l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO in particolare l'art. 7 comma 6 e comma 6bis, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17/07/1997 n° 101 "Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.";

VISTO il Decreto Ministeriale 12/10/1995 n°326 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione (verso i dipendenti della Scuola)";

VISTA la Circolare 21/12/2006 n° 5, in materia di affidamenti di incarichi esterni e di co.co.co;

VISTO la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente (2006/2009);

VISTO in particolare l'art. 35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica;

VISTO in particolare l'art. 57, secondo cui Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;

VISTE in particolare le tabelle retributive n° 5 "Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo" e n°6 "Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo";

VISTA la Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017, emanata dall'Autorità di Gestione PON e la successiva "errata-corrige" Prot. AOODGEFID\35926 del 21/09/2017;

APPROVA

il seguente regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità e i criteri per il conferimento ad esperti interni/esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 43 del D.M. 129/2018 vigore dal 17/11/2018.

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, per le quali non è necessario procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti

Per esigenze cui non possa far fronte con personale interno in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno ed in servizio;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.

Pertanto l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

L'affidamento dell'incarico a dipendenti di un'altra Amministrazione pubblica avverrà previa acquisizione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Amministrazione di appartenenza dell'esperto, in applicazione del disposto dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. Tale autorizzazione può richiedersi anche direttamente dall'interessato.

È fatto divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'Amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratti di prestazione d'opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
- b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;
- c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La collaborazione coordinata e continuativa è una prestazione di lavoro autonomo, che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

Art. 4 - Requisiti culturali e professionali degli esperti

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, ma anche interni, si stabiliscono dei requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel

campo che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, (eventualmente anche universitaria). Quindi si valuteranno:

a. Titoli di studio.

b. Curriculum del candidato con:

- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche/didattiche;
- attività di libera professione nel settore;
- corsi di aggiornamento.

c. Pubblicazioni e altri titoli.

d. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- eventuali precedenti esperienze didattiche, anche privilegiando quelle positivamente concluse nella stessa Istituzione Scolastica.

Tuttavia si prescinde dalla laurea quando il candidato:

a) appartiene ad un Ordine Professionale o è iscritto in appositi Albi (ad esempio un promotore finanziario che sia chiamato a spiegare l'importanza della pensione complementare o le caratteristiche dei mercati);

b) Appartiene al mondo dell'arte o dello spettacolo (ad esempio corsi di teatro);

c) È un artigiano;

d) È un informatico (ad esempio corsi ECDL);

e) Opera a supporto dell'attività didattica vera e propria (ad esempio orientamento scolastico e professionale).

Tutto ciò si applica ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta con il desiderato livello qualitativo.

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto. Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto e conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

Art. 5 - Limiti alla stipula di contratti con collaboratori esterni

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44, comma 4 del D.I. n. 129/2018 e dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 6 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

Previa emanazione di apposita determina, il Dirigente Scolastico predispone apposito avviso da pubblicare sul sito dell'Istituto, nel quale sono indicati i seguenti elementi minimi:

1. Il PREAMBOLO, con le ragioni di fatto e di diritto che rendono necessaria la ricerca di personale esperto;
2. L'OGGETTO della RICERCA, con le caratteristiche per sommi capi della tipologia di esperto cercato;
3. La DESCRIZIONE della PRESTAZIONE richiesta, completa di luogo, date e possibilmente orari in cui la prestazione dovrà essere resa;
4. La DURATA della prestazione;
5. Il COMPENSO offerto;
6. I criteri di AMMISSIONE, con gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
7. I CRITERI di SELEZIONE, con i criteri minimi per ogni ambito di valutazione (titolo di studio, altri titoli culturali e professionali, eventuale esperienza pregressa);

8. La SCADENZA e le MODALITÀ di presentazione della candidatura;
9. Tutte le INFORMAZIONI relative all'ISTRUTTORIA e alla scelta del contraente;
10. Indicazione del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
11. La tipologia di CONTRATTO che verrà stipulato (esclusivamente autonomo, nelle due forme di prestazione occasionale o prestazione professionale) ed il relativo trattamento fiscale e previdenziale;
12. L'eventuale COPERTURA ASSICURATIVA durante la prestazione ed in itinere;
13. L'INFORMATIVA PRIVACY (in questo contesto non serve raccogliere il consenso al trattamento, in quanto i dati vengono trattati a norma di legge e su richiesta dell'interessato).

Art. 7 - Criteri di ammissione

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre che il candidato:

- a) sia in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, ovvero della cittadinanza del Paese in cui è ufficiale la lingua da insegnare;
- b) goda dei diritti civili e politici, se cittadino italiano o di altro Paese dell'Unione, ovvero goda dello status di rifugiato;
- c) non abbia riportato condanne penali che comportino l'esclusione dal rapporto di pubblico impiego e non sia destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non sia sottoposto a procedimenti penali ostativi al rapporto di pubblico impiego o al contrarre con la PA o ancora non sia destinatario della misura accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

Inoltre, affinché il candidato possa essere qualificato come "esperto", dovrà dimostrare di possedere un punteggio minimo, da dichiarare in ciascun Avviso Pubblico, sia relativamente ai titoli culturali, sia a quelli professionali e sia all'esperienza pregressa.

Art. 8 - Criteri di selezione

Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

A – Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa

- I. il progetto deve rientrare tra le attività previste dal POF e dal PTOF e/o comunque consono alle attività ed alle finalità della scuola;
- II. il progetto deve essere supportato da un curriculum vitae attestante:
 - a. i titoli di studio e le specializzazioni;
 - b. le esperienze lavorative nel settore;
 - c. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
 - d. pregressa esperienza nella scuola
 - e. eventuale valutazione del Dirigente Scolastico negli interventi eseguiti.

B - Incarichi relativi ai P.O.N.

I criteri di cui sopra sono così integrati:

- I. titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- II. laurea specifica;
- III. eventuale possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- IV. competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- V. patente informatica;
- VI. dottorati di ricerca;
- VII. pubblicazioni;
- VIII. specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- IX. corsi di perfezionamento post – laurea;
- X. comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- XI. esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
- XII. esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- XIII. partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
- XIV. appartenenza attuale e pregressa ad attività in ambito educativo accreditato dagli Enti Locali o Enti riconosciuti dal MI.

C - Incarichi di insegnamento delle lingue straniere

In questi casi di norma si richiede che il docente sia madrelingua.

A seguito dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, per la contrattualizzazione dei docenti di madrelingua inglese si considererà la cittadinanza UK equivalente a quella UE.

Nei corsi riservati all' insegnamento delle lingue straniere, priorità assoluta va data ai docenti "madrelingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche se conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti "non madrelingua", ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.

Può essere valutato il possesso di un certificato di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese a non anglofoni (Inglese come L2); esempi sono il TEFL (teaching English as a foreign language), il TESL (teaching English as a second language) ed il TESOL (English for speakers of other languages) 10 o attestati simili per le altre lingue. L'obbligatorietà del docente madrelingua per i corsi di lingua straniera è prevista solo per i P.O.N..

Art. 9 - Griglia di valutazione

La griglie di valutazione (scelta dei singoli requisiti e punteggi attribuiti ad ogni requisito) dovrà tenere in considerazione i criteri di cui all'articolo precedente e dovrà essere realizzata per ogni tipologia di progetto in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficacia della prestazione, nonché di trasparenza ed equità delle procedure selettive.

La griglia di valutazione sarà creata da un'apposita commissione, di cui faranno parte il Dirigente Scolastico o un suo delegato e il docente o i docenti che hanno presentato i progetti. Uno standard di griglia di valutazione è la seguente:

1° Macrocriero: Titoli di Studio	Punti
Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto	Max 8 punti
fino a 89 2 punti	
da 90 a 104 4 punti	
da 105 in poi 6 punti	
Lode 8 punti	
Laurea specialistica o v.o. afferente la tipologia del progetto (assorbe il punteggio della triennale)	Max 10 punti
fino a 89 2 punti	
da 90 a 99 4 punti	
da 100 a 104 6 punti	
da 105 a 110 8 punti	
Lode 10 punti	Max 3 punti
Seconda laurea magistrale	
fino a 89 1 punto	
da 90 a 104 2 punti	
da 105 in poi (lode compresa)..... 3 punti	Punti 4
Diploma istituto magistrale con valore abilitante conseguito entro l'a.s. 2000/01	

Master di I livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione 2 punti	Max punti 4 (si valuta un solo titolo)
Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione 4 punti	
Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo	Punti 6
Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida	punti 4
Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si candida (Punti 2 per anno accademico)	Max punti 6
Pubblicazioni riferite alla disciplina richiesta: (1 punto per articolo, 2 per libro)	Max punti 5
Totale Titoli di studio	Punti 50
2° Macro criterio: Titoli Culturali Specifici	
Partecipazione a corsi di formazione, di almeno 20 ore, attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (2 punti per ciascun corso)	Max punti 8
Certificazioni/Attestati attinenti alla figura richiesta (3 punti per Certificazione)	Max punti 6
Certificazioni Informatiche, Corso Tablet, Corso LIM (2 punti per Certificazione)	Max punti 4
Competenze linguistiche certificate Livello C1 2 punti Livello B2 1 punto Livello B1 0,5 punti	Max punti 2
Totale Titoli culturali	Punti 20
3° Macro criterio: Titoli di servizio o Lavoro	
Iscrizione all'albo professionale attinente alla selezione (0,5 punti per anno)	Max 5 punti
Esperienze analoghe svolte nello stesso Istituto, valutate positivamente (1 punto per esperienza)	Max 5 punti
Esperienze analoghe prestate altrove in progetti afferenti alla tipologia del progetto per cui si candida (0,5 punto per ogni 10 ore)	Max 5 punti
Esperienze di docenza (min. 20 ore) nei progetti finanziati dal FSE (PON-POR) se attinenti alla selezione (1 punto per anno)	Max 3 punti
Esperienze di tutor (min. 20 ore) nei progetti finanziati dal FSE (PON-POR) (1 punto per anno)	Max 3 punti
Esperienze di facilitatore/valutatore (min. 20 ore) nei progetti finanziati dal FSE (PON-POR) (1 punto per anno)	Max 3 punti
Incarichi di progettista in progetti finanziati dal FSE (solo per esperto progettista FESR) (1 punto per anno)	Max 3 punti
Incarichi di collaudatore in progetti finanziati dal FSE (solo per esperto progettista FESR) (1 punto per anno)	Max 3 punti
Totale Titoli di servizio	Punti 30
Totale punti	Max 100 punti

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

Art. 10 - Procedura comparativa

La scelta dell'esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata o dal G.O.P. se costituito, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

A parità di punteggio sarà data la preferenza nell'ordine che segue ai candidati che abbiano:

- già lavorato con valutazione positiva presso la scuola;
- la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;
- già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole;
- presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scuola (in caso di corrispettivo forfetario).

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate e insindacabili.

Per la valutazione comparativa si farà riferimento ai criteri esplicitati nell'Avviso per garantire la massima trasparenza della procedura.

La Commissione di valutazione redige un verbale proponendo la graduatoria provvisoria e lo inoltra al Dirigente Scolastico.

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione. Decorso 15 giorni dalla pubblicazione senza che siano stati presentati ricorsi, la graduatoria si intende definitiva.

È fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

Art. 11 - Formalizzazione dell'incarico

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico emette un decreto di individuazione, che sarà pubblicato all'Albo dell'Istituto e nella Sezione Amministrazione trasparente. Dopodiché provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti, come precisato dal successivo art. 12. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto e non sono automaticamente prorogabili. Un'eventuale proroga può essere concessa esclusivamente qualora il progetto non sia concluso nei tempi previsti, senza però modificare l'impegno economico originariamente previsto.

Art. 12 - Autorizzazione dei dipendenti pubblici

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Può anche essere richiesta direttamente dall'esperto alla propria segreteria.

Art. 13 - Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Cuneo;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- l'informativa ai sensi della privacy ed il rilascio del consenso.

Il trattamento fiscale e previdenziale sarà quello proprio del professionista, anche se viene incaricato un dipendente del Comparto Scuola.

Non sono nuovamente prese in considerazione le domande degli aspiranti i cui contratti siano stati oggetto di risoluzione o di recesso.

I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche, costituiscono collaborazioni plurime ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 solo qualora sia stato emanato lo specifico avviso, altrimenti si configurano come prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 14 - Determinazione del compenso standard

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

Il compenso standard è così definito:

– Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche), impegnato in attività con gli alunni: i compensi sono quelli specificati nella tabella n° 5 allegata al C.C.N.L. 2006/2009;

Qualifica/incarico	Importo orario dipendente lordo	Importo orario lordo stato
Collaboratore Scolastico	12,50	16,59
Assistente Amministrativo	14,50	19,24
D.S.G.A.	18,50	24,55
Docente impegnato in attività non di lezione	17,50	23,22
Docente impegnato in attività di lezione	35,00	46,45

Gli importi sono qui riportati per maggiore chiarezza.
Si dovrà fare comunque riferimento a quelli previsti dal C.C.N.L. pro tempore vigente.

– Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in attività con allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno; IVA, se dovuta; IRAP a carico dell'Istituto; INPS come da disposizioni di legge.

– Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività (ad esclusione dei casi specificatamente normati):

a) personale non laureato con specifiche competenze: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 46,00 (quarantasei/00);

b) personale laureato con specifiche competenze: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 55,00 (cinquantacinque/00);

c) docenti universitari e assimilati: compenso orario lordo onnicomprensivo max erogabile € 85,00 (ottantacinque/00);

d) per personale con competenze particolarmente qualificate il Consiglio di Istituto fissa in € 85,00 (ottantacinque/00) il compenso orario lordo massimo erogabile.

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere, per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedano minimi inderogabili.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti. Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'Amministrazione):

– sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;

– in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;

– il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua o potrebbe effettuare per l'espletamento dell'incarico, comprese quelle per le trasferte e per la produzione del materiale didattico, ove non diversamente specificato;

– può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. In questo caso il compenso deve tener conto:

a) del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;

b) delle disponibilità finanziarie programmate.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 30 giorni dal termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. Non è consentito apporre la clausola secondo la quale il

compenso verrà pagato se e quando la scuola riceverà i finanziamenti per il Progetto a cui ha preso parte l'esperto. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (notula con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta o fattura per i possessori di partita I.V.A.), corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

In caso di contratti stipulati con Associazioni o Enti di formazione, si chiede invece l'emissione di Fattura Elettronica con split-payment.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Fermo restando quanto sopra, in caso di pagamento orario, il compenso non potrà comunque superare 100 euro all'ora.

Art. 15 - Determinazione del compenso per formazione al personale

Per la formazione al personale si osserva il Decreto Interministeriale 12/10/1995 n.326, che prevede le seguenti retribuzioni, superiori a quelle per l'insegnamento agli alunni in considerazione della maggior qualificazione richiesta agli esperti:

Tipologia di intervento	Massimale d'importo
Direzione e Organizzazione	€ 41,32 giornaliera (intera giornata lavorativa)
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione e monitoraggio	€ 41,32 giornaliera, € 51,65 per docenti universitari
Docenza	€ 41,32 orarie, € 51,65 per docenti universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro nelle esercitazioni previste dal progetto formativo	€ 25,82 orarie

I compensi da corrispondere al Dirigente Scolastico corrispondono a € 80,00 lordo stato soggette a tutte le ritenute di legge, per ogni attività aggiuntiva diversa dalla formazione. Per quest'ultima, i compensi sono soggetti solo a Irap ed Irpef, secondo le aliquote e la normativa vigenti.

I compensi orari legati ai progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, relativi alle figure peculiari (per esempio, progettista, collaudatore, facilitatore, tutor, esperto) sono contenuti nelle tabelle allegate ai rispettivi bandi inerenti il P.O.N. pubblicati dal MI.

Art. 16 - Doveri, responsabilità e valutazione dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;

2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. Il dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito non soddisfacente può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Art. 17 - Anagrafe delle prestazioni

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al presente Regolamento, fatti salvi i casi di cui all'art.11, è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i

termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del D.Lgs. n. 165/2001 mediante l'apposito applicativo PerlaPA (<http://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delle-prestazioni.html>). Per incarichi conferiti a consulenti (soggetti esterni alla pubblica amministrazione) i dati da comunicare sono tutti quelli previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013. Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.
- L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sul proprio sito istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
- Per incarichi autorizzati o conferiti a dipendenti pubblici i dati da comunicare sono quelli previsti dall'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 18 - Avvisi andati deserti

Qualora un avviso vada deserto, il Dirigente Scolastico è autorizzato ad affidare l'appalto per la fornitura di servizi formativi ad un Ente, Associazione o Ditta privata, secondo la normativa vigente per gli appalti pubblici, in atto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Regolamento di Contabilità delle Scuole nonché il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali. In tal caso la Persona giuridica assegnataria dovrà autocertificare il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. (artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016) e dovrà fornire il C.V. dell'esperto che intende fornire, che dovrà a sua volta possedere i requisiti previsti dall'Avviso originario. Il pagamento del corrispettivo sarà fatto esclusivamente alla Persona giuridica appaltante, anche in misura diversa da quella originariamente prevista per l'esperto persona fisica, ma comunque entro i limiti fissati dalla normativa vigente per la tipologia di intervento.

Art. 19 - Abrogazione di delibere precedenti

Tutte le precedenti delibere in merito ai criteri per la selezione e la contrattualizzazione degli esperti esterni si intendono abrogate.

Art. 20 - Pubblicità ed efficacia

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito dell'Istituto per opportuna notizia e diffusione e all'Albo in quanto delibera del Consiglio di Istituto. Viene inoltre pubblicato in Amministrazione trasparente.

Art. 21 - Interventi di esperti a titolo gratuito

In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati - tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la R.C. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

Art. 22 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e ha validità e durata illimitata.

Viene approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24/05/2021, con delibera n. 6/3/2021 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante pubblicazione all'Albo della Scuola.

Può essere modificato e/o integrato con approvazione del Consiglio di Istituto qualora se ne ravvisi la necessità e/o muti la normativa di riferimento.

Il Dirigente Scolastico
(Elena Sardo)

